

## Art. 9.

“ L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. Se la rinunzia è accettata, ha luogo la restituzione del deposito.

Chiunque può esercitare l'azione popolare può anche proseguire un'azione popolare già introdotta, profittando delle sentenze, atti o mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, eccetto che l'attore precedente avesse già cedute le proprie ragioni sul deposito da lui fatto.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni dei quali sia stata causa. ”

## Art. 10.

“ Le sentenze pronunziate in materia di azione popolare, fanno stato, oltre che fra le parti, di fronte all'ente, alla pubblica amministrazione, al popolo o classi del popolo cui si riferiva l'azione.

Tuttavia, quando nell'interesse dell'ente o della pubblica amministrazione interessata, si creda che l'azione sia stata introdotta precocemente o inopportuna, perchè non preparati i mezzi di prova, o perchè si ritenga che col maturarsi di certe condizioni o circostanze la lite avrebbe potuto essere introdotta in condizioni più favorevoli, o perchè si dubiti di collusioni fra alcuno dei convenuti e l'attore, il prefetto può, in prima istanza e in appello fino a che la discussione sul merito non sia chiusa, con suo decreto motivato richiedere che l'autorità giudiziaria pronuncii nello stato degli atti.

Il decreto è notificato al pubblico ministero che deve darne immediata comunicazione alle parti.

Avuto comunicazione del decreto, le parti dovranno consegnare al cancelliere, che le certificherà per conformi, le copie di tutti gli atti e documenti da esse prodotti. Le dette copie dovranno essere custodite nello archivio della cancelleria.

L'autorità giudiziaria farà menzione del decreto del prefetto, e la sentenza si intenderà sempre pronunziata nello stato degli atti. ”

## Art. 11.

“ L'esercitante l'azione popolare che colluda con alcuna delle altre parti in causa per far sorgere la cosa giudicata in danno pubblico, sarà agli effetti penali parificato al pubblico ufficiale.

Sarà considerato come tale anche per determinare la responsabilità dei correi e complici del reato. ”

## Art. 12.

“ Tutti gli atti relativi all'esercizio dell'azione popolare, compresi gli atti fatti nell'interesse dei convenuti, ma non compresi questi quando l'esercitante l'azione popolare sia soltanto intervenuto in causa, saranno scritti in carta libera, con esenzione da tasse di bollo, di registro, giudiziarie e ipotecarie, e con esenzione dei depositi prescritti per le domande di revocazione e di cassazione. ”

## Art. 13.

“ Nelle cause contro gli amministratori in proprio, questi non potranno porre a carico dell'ente amministrato le spese della loro difesa personale, eccetto che le domande dell'attore sieno state interamente rigettate.

Quando le domande dell'attore sieno state ammesse soltanto in parte, gli amministratori eserciteranno soltanto il privilegio sul deposito, ma posteriormente all'istituto o ente da essi rappresentato, se anche esso abbia diritto a rimborso di spese o indennità. ”

**Presidente.** L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

**Luchini Odoardo.** A fare la mia proposta, oltre che da un antico e profondo convincimento, fui mosso da due considerazioni: che la Commissione parlamentare la quale, nella scorsa Legislatura, esaminò le proposte di riforma alla legge sulle opere pie, propose, alla unanimità, la istituzione della azione popolare; che questa istituzione ha avuto incoraggiamenti dalla stampa nazionale ed estera.

Io non chiedo si alterino i rapporti tra la autorità giudiziaria e la autorità amministrativa, quali sono costituiti oggi dalle leggi fondamentali dello Stato. Nessuna deroga con la mia proposta è fatta a coteste leggi. Soltanto io chiedo sia autorizzato ogni cittadino a ricorrere ai tribunali per far valere o difendere il diritto pubblico, quando le autorità preposte a custodirlo, o lo violino, o non lo difendano, o non lo facciano sufficientemente valere. Io chiedo, è vero, il ripristinamento d'un'antica istituzione italiana, ma non mi muove, siatene certi, il freddo richiamo di una reminiscenza storica.

Se l'azione popolare è una prova di più che quel diritto fece la forza e la grandezza di Roma antica, e se noi lo ritroviamo sempre vivo nel fondo della nostra coscienza, tanto meglio.

Un sentimento profondo della realtà suggerì ai Romani che, ogni qualvolta ci fosse un diritto pubblico da difendere o rivendicare, qualunque cittadino fosse abilitato a rivendicarlo o a farlo valere,